

# **Ordinanza concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari**

**(Ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF)**

## **Modifica del 12 maggio 2010**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 18 maggio 2005<sup>1</sup> sui prodotti fitosanitari è modificata come segue:

### *Art. 7 cpv. 3–5*

<sup>3</sup> Il titolare di un'autorizzazione per un prodotto fitosanitario contenente un principio attivo iscritto nell'allegato 8 deve presentare una domanda di verifica all'Ufficio federale dell'agricoltura (Ufficio federale), al più tardi tre mesi dopo l'iscrizione del principio attivo nell'allegato 8. Se il principio attivo è oggetto di una verifica nell'UE, il termine è di sei mesi.

<sup>4</sup> La domanda deve essere corredata di tutti i documenti necessari per l'autorizzazione di un prodotto fitosanitario contenente un nuovo principio attivo. Eventuali considerazioni e decisioni dell'UE devono essere allegate alla domanda, sempre che siano disponibili.

<sup>5</sup> Il servizio di omologazione esamina la domanda secondo l'articolo 12. In casi motivati, può concedere un termine supplementare di sei mesi al massimo per completare la documentazione. Se il principio attivo è oggetto di una verifica nell'UE, il termine supplementare è di 12 mesi al massimo.

### *Art. 22 cpv. 1<sup>bis</sup>*

<sup>1bis</sup> Il servizio di omologazione può verificare in ogni momento i prodotti fitosanitari che contengono un principio attivo per il quale l'UE ha fissato condizioni o restrizioni al momento dell'approvazione o del rinnovo dell'approvazione. Può richiedere ai titolari delle autorizzazioni i dati necessari per la verifica di queste condizioni o restrizioni, comprese le informazioni pertinenti relative al principio attivo, e fissa un termine per la loro consegna. Può modificare o ritirare un'autorizzazione o vincolarla a nuovi oneri direttamente in base ai risultati disponibili della procedura di approvazione o di rinnovo dell'approvazione nell'UE.

<sup>1</sup> RS 916.161

*Art. 23 cpv. 3-5*

<sup>3</sup> Se revoca un'autorizzazione o non la rinnova e i motivi della revoca o del non rinnovo non sono legati a un potenziale effetto pericoloso giudicato inaccettabile, il servizio di omologazione può concedere un termine per l'eliminazione, lo stoccaggio e l'immissione sul mercato delle scorte esistenti.

<sup>4</sup> Il termine è di 12 mesi al massimo per l'immissione sul mercato delle scorte esistenti del prodotto fitosanitario in questione.

<sup>5</sup> In caso di revoca dell'autorizzazione o di non rinnovo a causa di preoccupazioni immediate concernenti la salute umana o animale o l'ambiente, i prodotti fitosanitari in questione vengono ritirati immediatamente dal mercato.

*Art. 26a* Protezione delle relazioni sui test e sugli studi in caso di rinnovo o di riesame

<sup>1</sup> Le relazioni sui test e sugli studi sono protette per 30 mesi se sono necessarie al rinnovo o al riesame di un'autorizzazione.

<sup>2</sup> Qualora il titolare di un'autorizzazione non sia in grado di fornire le relazioni sui test e sugli studi necessarie al rinnovo o al riesame della stessa e se tali dati sono stati forniti da una persona terza, l'autorizzazione non può essere estesa a nuove utilizzazioni per una durata di 30 mesi.

<sup>3</sup> Il servizio d'omologazione può servirsi delle relazioni di cui al capoverso 1 per restringere le condizioni d'uso di un prodotto per il quale non sono state fornite le relazioni sui test e sugli studi.

*Art. 34 cpv. 2*

<sup>2</sup> Se i motivi dello stralcio non sono legati a un potenziale effetto pericoloso giudicato inaccettabile, può accordare un termine di 12 mesi al massimo per l'immissione sul mercato delle scorte esistenti.

*Art. 49a* Utilizzazione di prodotti fitosanitari cui è stata ritirata l'omologazione o che sono stati stralciati dall'elenco

<sup>1</sup> I prodotti fitosanitari cui è stata revocata l'autorizzazione possono essere utilizzati per un anno al massimo dopo la scadenza del termine fissato giusta l'articolo 23.

<sup>2</sup> I prodotti fitosanitari che sono stati stralciati dall'elenco di cui all'articolo 32 possono essere utilizzati per un anno al massimo dopo la scadenza del termine fissato giusta l'articolo 34.

<sup>3</sup> È fatto salvo l'articolo 48.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2010.

12 maggio 2010

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

